

Committente:

# COMUNE DI FONTEVIVO



Ubicazione/riferimento:

Piazza Repubblica, 1 43010 Fontevivo (PR)

Titolo elaborato:

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI) ATTIVITÀ DI REFEZIONE SCOLASTICA

Norme di riferimento:

*Documento redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.*

Redazione a cura del:  Datore di Lavoro	D.L.:  Fiazza Tommaso
Collaborazione:  Medico Competente	MC:  Mantovani Francesco
Consultazione, Verifica ed Approvazione:  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	RLS:  Gnisci Cosimo
Consultazione, Verifica ed Approvazione:  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	RSPP:  Felisa Luigi
Consulenza:  <b>EcoGeo S.r.l.</b> Via Paradigna 21/A - 43122 Parma (PR)	Referente per la Committenza  Calzi Daniela

Data	Ed.	Rev.	Descrizione			
14/02/2024	01	00	Prima stesura			
Protocollo EcoGeo		Settore	Redazione	Verifica	Approvazione	
s_	INF	22	Sicurezza	MM	MT	MT



## Indice

<b>1.</b>	<b>PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>3</b>
1.1.	<i>Premessa.....</i>	3
1.2.	<i>Obiettivi.....</i>	3
1.3.	<i>Validità del DUVRI .....</i>	4
<b>2.</b>	<b>DEFINIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
2.1.	<i>Termini e Definizioni.....</i>	4
2.2.	<i>Abbreviazioni Principali.....</i>	5
2.3.	<i>Principali riferimenti normativi.....</i>	5
<b>3.</b>	<b>CRITERI OPERATIVI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA .....</b>	<b>6</b>
3.1.	<i>Individuazione dei rischi interferenti.....</i>	6
3.2.	<i>Metodo di Valutazione.....</i>	7
	<b>Tabella 3. Tabella di assegnazione del fattore incrementale “n” alla gravità del danno in relazione alla probabilità .....</b>	<b>9</b>
	<b>Tabella 5. Attribuzione del livello di rischio adattata in relazione alla gravità del danno.....</b>	<b>9</b>
	<b>Figura 1. Schema generale indicativo per la riduzione del rischio con curve di isorischio ed azioni di prevenzione e protezione (dove Ri=rischio iniziale e Rres=rischio residuo). .....</b>	<b>10</b>
	<b>Figura 2. Esempio di schema metodologico generale per la valutazione di ogni singolo rischio specifico.....</b>	<b>11</b>
<b>4.</b>	<b>CARATTERIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI LUOGHI DI LAVORO (FASE 1) .....</b>	<b>11</b>
4.1.	<i>Descrizione del contratto di appalto .....</i>	11
4.2.	<i>Anagrafica committente.....</i>	11
4.3.	<i>Anagrafica appaltatore.....</i>	12
4.4.	<i>Personale impiegato nel contratto di appalto .....</i>	12
4.5.	<i>Identificazione area oggetto dell'appalto.....</i>	12
<b>5.</b>	<b>CRONOPROGRAMMA LAVORI E VALUTAZIONE INTERFERENZE (FASE 2) .....</b>	<b>13</b>
5.1.	<i>Tempi di svolgimento dell'appalto e cronoprogramma delle attività interferenti.....</i>	13
5.2.	<i>Individuazione della presenza delle interferenze.....</i>	14
5.3.	<i>Valutazione dei rischi interferenti propri della Committenza .....</i>	15
5.4.	<i>Valutazione dei rischi interferenti introdotti dall'Appaltatore.....</i>	16
<b>6.</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE (Fase 3) .....</b>	<b>18</b>
6.1.	<i>Cooperazione e coordinamento.....</i>	18
6.2.	<i>Informazione ai lavoratori sulle interferenze .....</i>	18
6.3.	<b>MISURE DI ORDINE GENERALE .....</b>	19
6.4.	<i>Modalità d'accesso.....</i>	19
6.5.	<i>Apprestamenti di sicurezza ed igiene.....</i>	19
6.6.	<i>Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) .....</i>	20
6.7.	<i>Gestione emergenze, vie di fuga ed uscite di sicurezza .....</i>	20
6.8.	<i>Apparecchi elettrici e collegamenti alla rete elettrica.....</i>	20
6.9.	<i>Impianti Antincendio .....</i>	21
6.10.	<i>Superfici scivolose o bagnate .....</i>	21
6.11.	<i>Segnaletica di sicurezza.....</i>	21
6.12.	<i>Uso di agenti chimici.....</i>	22
6.13.	<i>Rischio biologico.....</i>	22
6.14.	<i>Rifiuti .....</i>	22
6.15.	<i>Scale portatili .....</i>	22
<b>7.</b>	<b>COSTI DELLA SICUREZZA.....</b>	<b>23</b>
<b>8.</b>	<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>24</b>



## **1. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO**

---

### **1.1. Premessa**

---

Il presente documento unico di valutazione dei rischi (di seguito denominato DUVRI) è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, dal Committente **Comune di Fontevivo**, per la gestione ed il coordinamento dei rischi interferenti tra le lavorazioni svolte da tutte le imprese che possono essere presenti contemporaneamente durante l'esecuzione dei lavori affidati a società esterne per **la gestione dell'attività di refezione in vari plessi scolastici di competenza**.

L'art. 26, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di lavoro committente di fornire alle Aziende appaltatrici o ai Lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 del D.Lgs. 81/08, inoltre, impone al Datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Lo scopo di questo Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, di seguito denominato "DUVRI", è di affiancarsi al DVR, valutando i rischi interferenti tra le lavorazioni svolte da tutti gli operatori economici che possono essere presenti contemporaneamente durante l'esecuzione dei lavori affidati a società esterne.

Il presente documento verrà perfezionato nello scambio di informazioni fra Committente ed Appaltatore e gli incontri di coordinamento. In particolare gli allegati fanno parte integrante del DUVRI.

### **1.2. Obiettivi**

---

Il presente documento unico di valutazione dei rischi ha i seguenti obiettivi principali:

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e informare reciprocamente il committente e l'esecutore in merito a tali misure.

La valutazione dei rischi interferenti ha richiesto l'analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.

Tale valutazione, pertanto, è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da altri elementi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi, sia alle attività appaltate.

A tale scopo sono stati analizzati:

- i rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- i rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici



dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;

- i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi.

### **1.3. Validità del DUVRI**

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Fanno parte integrante del DUVRI tutti gli allegati citati nel presente documento. La validità è da intendersi per tutta la durata del contratto, durante lo svolgimento del quale potranno anche intervenire modifiche ed integrazione al presente documento, debitamente condivise fra le parti.

## **2. DEFINIZIONI GENERALI**

### **2.1. Termini e Definizioni**

**Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

**Datore di lavoro committente:** soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

**Datore di lavoro appaltatore:** un operatore economico cui è stata affidata un'attività da parte del committente.

**DUVRI:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

**Luoghi di lavoro:** luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile al lavoratore per il proprio lavoro.

**Azienda:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

**Unità produttiva:** stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

**Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro), avente potenzialità di causare danni;

**Rischio:** probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero esposizione, di un determinato fattore.

**Valutazione del rischio:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli



di salute e sicurezza.

**Rischi convenzionali:** rischi collegati a strutture, apparecchiature e impianti presenti nel sito ospitante il luogo di lavoro (elettrocuzione, rischi meccanici, cadute, ecc.). Possono presentare frequenza elevata ed interessano uno o più lavoratori

**Rischi specifici (normati):** rischi relativi a sostanze, prodotti chimici, o agenti fisici che per loro natura possono danneggiare persone, cose o l'ambiente in tempi variabili. Sono eventi generalmente continui o frequenti, con danni contenuti su tempi brevi, spesso rilevabili dalla variazione di stato di salute dei soggetti esposti. Tali rischi si definiscono anche "normati" poiché spesso valutabili sulla base di specifiche norme tecniche che prevedono l'ausilio di personale qualificato alla loro misura.

**Rischio residuo:** rischi che rimane dopo aver adottato le misure di prevenzione e protezione

**Rischio accettabile:** in relazione a un rischio, un livello di rischio la cui ulteriore riduzione richiederebbe tempi, costi o sforzi assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di tale riduzione. Nel valutare se i tempi, i costi o gli sforzi sono assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di un'ulteriore riduzione del rischio, si tiene conto dei livelli di rischio delle migliori pratiche compatibili con l'attività;

**Rischi rilevanti:** sono rischi derivanti da incidenti, anomalie o emergenze, con conseguenze gravi (esplosioni, incendi, fuoriuscita di sostanze pericolose, ecc.) che possono interessare più persone ed aree vaste interne o esterne; sono eventi classificati come rari con danni gravi.

## 2.2. Abbreviazioni Principali

---

- DL = Datore di lavoro
- DVR = Documento di Valutazione dei Rischi
- DUVRI = Documento unico di valutazione rischi da interferenza
- MPP = misure di prevenzione e protezione
- RSPP = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- RLS = Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- MC = Medico competente
- RLST = Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
- SGSL = Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
- SSL = Salute e Sicurezza sul lavoro
- SPP = Servizio di Prevenzione e Protezione
- VITP = Verifica di idoneità tecnico professionale

## 2.3. Principali riferimenti normativi

---

Il presente DUVRI è stato redatto ai sensi della normativa italiana vigente: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; testo coordinato con successive modifiche ed integrazioni.


Per la trattazione completa delle norme utilizzate si fa riferimento al sito dell'Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro costituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (<http://olympus.uniurb.it>), ed al sito [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it) promosso dal Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, in attuazione dell'articolo 107 della legge n. 388 del 2000.



### 3. CRITERI OPERATIVI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

#### 3.1. Individuazione dei rischi interferenti

La fase di individuazione e valutazione dei RISCHI DA INTERFERENZA si compone essenzialmente di tre fasi principali di seguito schematizzate:



Per la redazione del DUVRI sono stati considerati rischi da interferenza, a tal fine si intendono:

- i RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende diverse, compresi i lavoratori dell'Azienda committente;
- i RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni eseguite dagli Appaltatori;
- i RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debbano operare gli Appaltatori, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;
- i RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

Sulla base delle fasi di identificazione delle lavorazioni e dei luoghi di lavoro in cui vengono eseguite le attività, distinte in funzione della tipologia di esecutore, al fine di identificare tutte le possibili interferenze, sono state analizzate sia le lavorazioni appaltate, oggetto del contratto, sia le lavorazioni effettuate da altri esecutori o relative ad altri contratti.



### 3.2. Metodo di Valutazione

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non definisce “schemi” o “linee guida” che indichino la corretta metodologia di valutazione dei rischi e la definizione delle azioni con le quali assumere le conseguenti misure, ma lascia libero il datore di lavoro di procedere secondo il metodo che più si adatta alla propria realtà aziendale.

Per la classificazione dei rischi si è scelto di utilizzare lo schema proposto dalle norme tecniche internazionali di settore (ISO), secondo la quale il rischio (magnitudo) derivante dal pericolo è determinato stimando la potenziale gravità del danno atteso (inteso quale danno ragionevolmente prevedibile) e la probabilità che il danno si verifichi, in relazione al livello di attuazione delle misure di prevenzione e protezione (rischio residuo).

Viene utilizzato la seguente espressione matematica:  $R_{RES}=f(P*(G+n))$

dove:

$R_{RES}$  = indice del rischio residuo

P = probabilità che il danno si verifichi

G = gravità del danno

n = fattore incrementale della gravità danno

\* = fattore moltiplicativo

Il fattore “n” è studiato al fine di dare maggior peso alla gravità rendendo la matrice asimmetrica “danno-orientata”, ove il valore di rischio dia risultati decimali si applica opportuno arrotondamento.

I dati a disposizione sono quelli rilevati al momento dell’indagine ed i parametri di confronto sono quelli che prescrivono le norme tecniche, dipendenti sempre dalla probabilità di accadimento e del danno conseguente. Per la gravità del danno e per la probabilità, si è utilizzata una scala di valori, indicante i criteri di attribuzione e selezione per ciascun livello (si vedano tabelle successive). L’attribuzione dei valori è stata effettuata relativamente al pericolo a cui si trova sottoposto un lavoratore, o un gruppo omogeneo di lavoratori, durante l’esecuzione delle attività, mediamente informato e formato, in relazione alle procedure ed alle misure di prevenzione e protezione adottate. Questa codifica costituisce, il punto di partenza per la definizione delle priorità, e per la programmazione degli interventi di protezione e di prevenzione da adottare ove necessario.

Secondo questo metodo, la probabilità di un evento è data, non dalla frequenza del manifestarsi del fenomeno, ma dal grado di fiducia assegnato al verificarsi di esso. Il “grado di fiducia” è stato attribuito sia attraverso il coinvolgimento diretto del personale sia sulla base delle competenze del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi e del Medico Competente. La scala della probabilità (P) è legata, ovviamente, alla probabilità del manifestarsi dell’evento e cioè ai dati statistici disponibili relativi all’azienda stessa o, ancora, allo specifico settore industriale. I rischi sono stati valutati sia in condizioni operative ordinarie e sia in condizioni straordinarie, tenendo conto delle misure di prevenzione e protezione adottate.

VALORE DI PROBABILITA'	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Molto Improbabile	il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili; non si sono mai verificati fatti analoghi; il suo verificarsi susciterebbe incredulità; durante la vita lavorativa di una persona la probabilità di accadimento è <1%
2	Improbabile	il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità; si sono verificati pochi fatti analoghi; il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa; tipicamente l’evento accade ad una persona una sola volta durante la sua vita lavorativa



VALORE DI PROBABILITA'	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
3	Probabile	si sono verificati altri fatti analoghi; il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa; tipicamente l'evento accade ad una persona una volta ogni 5 anni
4	Molto probabile	si sono verificati altri fatti analoghi; il suo verificarsi è praticamente dato per scontato; tipicamente l'evento accade ad una persona almeno una volta ogni 6 mesi

Tabella 1. Probabilità

Nel caso il pericolo non sia presente, quindi nel caso che nessun individuo sia esposto a tale pericolo, viene attribuita probabilità "zero" (P=0) quindi si interrompe il processo valutativo legato a quel pericolo.

Analogamente, la scala della gravità (G) è legata alle conseguenze dell'evento che ne possono derivare:

VALORE DI GRAVITA'	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	danno lieve; l'entità del danno è trascurabile o nulla. danno lieve/patologia lieve, senza interruzione del turno di lavoro (es: fastidio, irritazione, malattia temporanea, ferita superficiale, piccoli tagli ed abrasioni)
2	Moderata	ferite/malattie di modesta entità; danno di modesta entità/patologia di modesta entità, con esiti temporanei e possibile interruzione del lavoro (es: lacerazioni ustioni, traumi e distorsioni di entità moderata, piccole fratture; temporanea perdita di udito, dermatiti, asma, disturbi agli arti superiori, malattie comportanti inabilità minori)
3	Grave	ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie); danno significativo/patologia grave, con esiti permanenti ma con assenza dal lavoro solo temporanea.
4	Molto grave	incidente/malattia mortale; danno grave/patologia grave, con esiti invalidanti permanenti; incidente mortale multiplo

Tabella 2. Gravità del danno.

Il danno potenziale (danno prevedibile atteso) è stimato e valutato oltre che in relazione alle MPP adottate anche in funzione di una ragionevole prevedibilità.

Il metodo di valutazione del rischio (matriciale P x G) consente di assegnare un indice ai diversi rischi cui sono esposti i lavoratori, permettendo così di compararne l'entità e di individuarne la significatività. In considerazione delle peculiarità dei rischi cui sono generalmente esposti i lavoratori, e considerate le criticità strutturali del metodo matriciale classico, sono stati apportati alcuni adattamenti in accordo con l'impostazione delle norme vigenti. Il presente modello di valutazione pone infatti, a differenza delle classiche matrici P x G, maggiore attenzione ai rischi che possono produrre danni gravi anche se la loro probabilità di accadimento è limitata.

È considerato più importante un rischio che ha probabilità di accadimento = 1 e danno = 4 (cioè che può produrre, al limite, anche il decesso) piuttosto che un rischio che presenti probabilità di accadimento = 4 ma che produce un danno = 1 (cioè danni minimi). Si ritiene, in definitiva, che debba pesare in misura maggiore, nel prodotto tra P e G, il valore del danno. La matrice utilizzata è ottenuta mediante un semplice algoritmo che assegna al valore di danno un'importanza maggiore secondo lo schema seguente:





P	G	n
1	2	1
1	3	2
1	4	3
2	2	0,5
2	3	1
2	4	1,5
3	3	0,5
3	4	1
rimanenti combinazioni		0

Tabella 3. Tabella di assegnazione del fattore incrementale "n" alla gravità del danno in relazione alla probabilità

P (PROBABILITÀ)	4	4	8	12	16
	3	3	6	11	15
	2	2	5	8	11
	1	1	3	5	7
		1	2	3	4
	G (GRAVITA')				

Tabella 4. Matrice di valutazione rischi adattata in relazione alla gravità del danno

La tabella seguente riassume i giudizi sul livello di rischio adottati in relazione ai punteggi della precedente matrice. Fatta eccezione per il livello di rischio "molto alto" da ritenersi non accettabile, in generale ad ogni livello di rischio, in relazione alle MPP adottate, è associata una tempistica di monitoraggio e controllo interno delle MPP stesse al fine di mantenerle attive ed efficaci. Ai suddetti livelli di rischio è anche associata una priorità di programmazione da utilizzarsi quale riferimento nel piano di miglioramento al fine della riduzione al minimo del livello di rischio, ove tecnicamente possibile.

Punteggio ottenuto	Giudizio di rischio	In relazione alle MPP adottate, tempistica di monitoraggio delle stesse e, ove necessario, programmazione dei miglioramenti
$R \geq 13$	<b>Molto Alto</b>	Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi; nell'impossibilità: bloccare temporaneamente il processo produttivo. Attuare immediatamente misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio e della ripresa del processo.
$7 \leq R \leq 12$	<b>Rischio Alto</b>	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata; Programmare immediatamente azioni correttive da attuare entro 3 mesi
$5 \leq R \leq 6$	<b>Rischio Medio</b>	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media; Azioni di miglioramento da programmare nel breve/medio termine (6 mesi – 1 anno)
$3 \leq R \leq 4$	<b>Rischio Basso</b>	Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario; Azioni di miglioramento da programmare (1-5 anni)
$R \leq 2$	<b>Rischio Irrilevante</b>	Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario. Azioni migliorative da valutare in fase di seconda programmazione

Tabella 5. Attribuzione del livello di rischio adattata in relazione alla gravità del danno

L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per la salvaguardia della sicurezza e la salute dei lavoratori.



La riduzione del rischio può avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilità del verificarsi di un determinato danno atteso (adozione di misure di prevenzione) e/o di mitigazione delle eventuali conseguenze (adozione di misure di protezione, atte a diminuire l'entità del danno). La decisione dell'intervento, che sia dell'uno o dell'altro tipo, necessita di stabilire prima quale sia il livello di rischio accettabile  $R_{acc}$ , in base al quale verranno giudicate bisognose di intervento. La valutazione del rischio verifica pertanto il criterio di accettabilità del rischio residuo tramite la relazione di disequaglianza:

$$R_{res} \leq R_{acc}$$




Figura 1. Schema generale indicativo per la riduzione del rischio con curve di isorischio ed azioni di prevenzione e protezione (dove  $R_i$ =rischio iniziale e  $R_{res}$ =rischio residuo).

Per definire sinteticamente il complesso concetto di "accettabilità" del rischio, in termini generali si è considerato che: è ragionevole ritenere accettabile un rischio non comportante danni elevati, per il quale un'ulteriore riduzione dello stesso richiede ingiustificabili investimenti in termini di risorse (umane, economiche, organizzative) o, ancora, che è possibile giudicare tollerabile un rischio stimato elevato, per il quale si mettono in atto misure di sicurezza di particolare rilievo (es: operazioni di manutenzione che richiedono la rimozione di sistemi di sicurezza dalle macchine o all'esecuzione di lavori elettrici in tensione, svolti da lavoratori qualificati).

Tale giudizio, risulta discriminante per determinare le misure di prevenzione e protezione che eventualmente dovranno essere implementate e, pur considerando il valore di rischio stimato nella fase di analisi, potrà basarsi anche su considerazioni inerenti ai costi-benefici delle possibili misure attuabili (dal punto di vista teorico, un'ulteriore riduzione del rischio è sempre possibile).




Figura 2. Esempio di schema metodologico generale per la valutazione di ogni singolo rischio specifico

#### 4. CARATTERIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI LUOGHI DI LAVORO (FASE 1)

##### 4.1. Descrizione del contratto di appalto

Il Comune di Fontevivo (Committente) ha stipulato un contratto di servizio con l’Azienda Aggiudicataria relativo alla gestione del servizio di refezione scolastica per i bambini, i loro educatori, insegnanti e personale ausiliario, presso il Nido d’Infanzia Comunale “Cucciolo” di Via 7 Fratelli Cervi n. 24, la Scuola dell’Infanzia Statale “Partigiani di Fontevivo” di Via Marconi n. 38 e le Scuole Primarie “A. Ceresini” di Via Costituente n. 34 a Fontevivo e “G. Gazzola” di via Don Minzoni n. 8/A a Ponte Taro.

Per quanto riguarda il dettaglio delle attività da svolgere e le rispettive frequenze minime, si rimanda al contratto di appalto

##### 4.2. Anagrafica committente

Ragione sociale:	Comune di Fontevivo
Datore di Lavoro	TOMMASO FIAZZA
Indirizzo:	Piazza Repubblica, 1 43010 Fontevivo (PR)
Telefono / Email:	0521/611911   <a href="mailto:protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it">protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it</a>
Oggetto dell’attività:	attività refezione scolastica
RSPP:	FELISA LUIGI
MC:	MANTOVANI FRANCESCO
RLS:	GNISCI COSIMO

**Elenco dei numeri utili**

<b>UNITA'</b>	<b>TELEFONO</b>
Calzi Daniela – referente	0521/611937
Emergenza sanitaria	<b>118</b>
Vigili del fuoco	<b>115</b>
Polizia	<b>113</b>

**4.3. Anagrafica appaltatore**

---

Per l'anagrafica dell'appaltatore si rimanda al modulo della procedura appalti Allegato 02a e 02b.

**4.4. Personale impiegato nel contratto di appalto**

---

L'appaltatore fornirà e manterrà aggiornato mediante comunicazione scritta l'elenco dei lavoratori che opereranno nelle sedi. L'elenco sarà allegato al presente documento (modulo della procedura appalti Allegato 03).

**4.5. Identificazione area oggetto dell'appalto**

---

L'Azienda aggiudicataria ha accesso ai locali per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle mansioni per le quali sono stati chiamati ad operare e durante gli orari concordati. I locali sono stati puntualmente individuati durante la riunione di coordinamento.

Il servizio verrà svolto all'interno delle seguenti strutture ubicate nel territorio comunale:

***Plessi a Fontevivo:***

- **Nido d'Infanzia Comunale "Cucciolo"** – Via 7 Fratelli Cervi n.24 – 43010 Fontevivo (PR);
- **Scuola dell'Infanzia Statale "Partigiani di Fontevivo"** – Via Marconi n. 38 – 43010 Fontevivo (PR);
- **Scuola Primaria "A. Ceresini"** – Via Costituente n. 34 – 43010 Fontevivo (PR).

***Plesso a Ponte Taro:***

- **Scuola Primaria "G. Gazzola"** – Via Don Minzioni n. 8/A - Località Ponte Taro - 43010 Fontevivo (PR).



## **5. CRONOPROGRAMMA LAVORI E VALUTAZIONE INTERFERENZE (FASE 2)**

### **5.1. Tempi di svolgimento dell'appalto e cronoprogramma delle attività interferenti**

L'attività si svolge con periodicità stabilita nel contratto d'appalto, nei giorni e negli orari previsti dal cronoprogramma stabilito in coordinamento tra Committente ed Appaltatore. Eventuali modifiche alle condizioni di lavoro e l'introduzione di eventuali nuovi rischi non presi in considerazione nel presente documento, dovranno essere preventivamente valutati da entrambe le parti.

Gli orari di apertura delle varie sedi, durante i quali si ha compresenza di bambini/alunni, personale educatore e ausiliario dell'Istituto Comprensivo, di Pro.Ges e Aurora Domus sono dal lunedì al venerdì 7.30 - 16.00

Il personale della ditta Appaltatrice è invece presente secondo i seguenti orari:

- addetta cuoca: dal lunedì al venerdì 7.30 - 16.00
- aiuto cuoca: dal lunedì al venerdì 9.30 - 16.00

L'Amministrazione Comunale organizza e gestisce il servizio di refezione scolastica. La distribuzione e somministrazione dei pasti nelle varie sedi, sono così articolate:

• Nido d'Infanzia Comunale "Cucciolo": la ditta Appaltatrice prepara i pasti nella cucina in loco e li consegna nelle sezioni utilizzando i carrelli termici in dotazione; la somministrazione, sia delle merende sia del pranzo, avviene nelle sezioni ed è a cura del personale educativo ed ausiliario (PRO.GES. e Aurora Domus);

• Scuola d'Infanzia Statale "Partigiani di Fontevivo": la ditta Appaltatrice prepara i pasti nella cucina in loco e li distribuisce in parte in refettorio, in parte consegnandoli nelle sezioni utilizzando i carrelli termici in dotazione; la consumazione della merenda di metà mattina avviene nelle sezioni mentre la consumazione del pasto avviene in parte nel refettorio e in parte nelle sezioni; la consumazione della merenda pomeridiana avviene, su due turni, in refettorio;

• Scuola Primaria "A. Ceresini": la ditta Appaltatrice trasporta i pasti completi a mezzo di contenitori idonei ed effettua la fine cottura dei primi piatti presso il terminale; il personale della ditta Appaltatrice effettua direttamente la distribuzione del pasto ai tavoli. La somministrazione del pasto è prevista su due turni; durante la somministrazione, il personale educativo e/o ausiliario (Istituto Comprensivo e Cooperative) presta assistenza in sala; la distribuzione della merenda di metà mattina avviene da parte del personale scolastico;

• Scuola Primaria "G. Gazzola": la ditta Appaltatrice trasporta i pasti completi a mezzo di contenitori idonei ed effettua la fine cottura dei primi piatti presso il terminale; lo stesso personale somministra i pasti direttamente ai bambini in modalità self-service ovvero, i bambini, disposti in fila, ritirano i piatti del pasto presso il tavolo di servizio presente in refettorio per consumarlo seduti al proprio posto; la somministrazione della merenda di metà mattina viene effettuata in classe.

Tale servizio di ristorazione scolastica, così come anche il riordino e la pulizia dei locali cucina, terminali, refettori ed accessori, successivi alla consumazione di ogni singolo pasto, è stato affidato alla ditta Appaltatrice. Anche il personale della cucina è dipendente della medesima ditta.

Durante l'erogazione del servizio oggetto del presente appalto, saranno presenti educatrici e personale ausiliario che collaboreranno, in particolare, alla somministrazione dei pasti nel Nido d'Infanzia, alla distribuzione della merenda mattutina nel refettorio delle Scuole Primarie, nonché svolgeranno anche servizio di sorveglianza, ed assistenza qualora



necessario, sia nei refettori che nelle sezioni dei vari Plessi Scolastici.

Nella tabella sottostante si riportano le fasce orarie durante le quali risultano esservi interferenze tra la ditta Appaltatrice e il personale operante nelle varie sedi:

Nome struttura	Erogazione servizio	Orario indicativo	Giorni
Nido d'Infanzia Comunale "Cucciolo"	Fornitura merenda del mattino	9.15	dal lunedì al venerdì
	Fornitura pranzo	11.15	
	Fornitura merenda del pomeriggio	14.30	
Scuola d'Infanzia Statale "Partigiani di Fontevivo"	Fornitura merenda del mattino	9.15	dal lunedì al venerdì
	Fornitura pranzo	11.45	
	Fornitura merenda del pomeriggio	14.45 15.00	
Scuola Primaria "A. Ceresini" in Fontevivo	Fornitura merenda del mattino	10.00	dal lunedì al venerdì
	Fornitura pranzo	12.00 12,45	
Scuola Primaria "G. Gazzola" in Ponte Taro	Fornitura merenda del mattino	10.00	dal lunedì al venerdì
	Fornitura pranzo	12.00 12,45	

Orario di lavoro (lunedì-venerdì)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Attività del committente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Attività appaltata			X	X	X	X	X	X	X	
Interferenza prodotta										

Possibili interferenze fra ditta Appaltatrice e personale

## 5.2. Individuazione della presenza delle interferenze

Dopo aver caratterizzato l'appalto, si passa alla fase valutativa, il primo passaggio consiste nel definire la presenza o meno di rischi interferenti per i quali sia necessario redigere il DUVRI. In caso non vi siano rischi interferenti la "Fase 2" si conclude e si passa alle azioni di coordinamento, nel caso invece di presenza di rischi interferenti, l'iter valutativo prosegue con la stima degli stessi e la definizione delle misure di prevenzione e protezione.



FASI DELL'ATTIVITÀ	REFEZIONE SCOLASTICA	NOTE
<i>Lavori &gt; 5 uomini giorno o presenza rischi particolari</i>	NO	
<i>Attività con rischio incendio elevato</i>	NO	
<i>Attività in ambienti confinati</i>	NO	
<i>Attività che comportano presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto</i>	NO	
<i>Attività che comportano presenza di atmosfere esplosive</i>	NO	
<i>Presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI</i>	NO	
<i>Altri rischi da esecuzioni particolari richieste dal committente</i>	NO	
<i>Rischi da sovrapposizione attività presenti sul luogo del committente</i>	SI	Possibile interferenza
<i>Rischi da sovrapposizione attività svolte dall'appaltatore</i>	SI	Possibile interferenza
<i>Rischi da sovrapposizione attività svolte da aziende diverse</i>	NO	
<b>DUVRI NECESSARIO</b>		

*L'obbligo di DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori (comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013).*

**Allegato XI – Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori**

- 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.*
- 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.*
- 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.*
- 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.*
- 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.*
- 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.*
- 7. Lavori subacquei con respiratori.*
- 8. Lavori in cassoni ad aria compressa.*
- 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.*
- 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.*

### **5.3. Valutazione dei rischi interferenti propri della Committenza**

La valutazione dei rischi propri del luogo di lavoro è effettuata per tutte le attività svolte dalla Committenza e viene di seguito riassunta per tutti i rischi non irrilevanti. Relativamente alle misure di prevenzione e protezione nella tabella di seguito vengono indicate solo quelle specifiche necessarie per ridurre le interferenze generate dall'appalto, per le altre si rimanda alle misure di prevenzione e protezione generali adottate ed individuate dal Committente per il luogo di lavoro nel proprio DVR.



RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
<i>Fase di lavoro</i>	Refezione scolastica
<i>Descrizione attività</i>	Servizio di somministrazione pasti nell' arco della giornata
<i>Luogo di svolgimento</i>	Tutti i plessi di competenza comunale
<i>Principali attrezzature previste</i>	Materiale di uso comune, attrezzature alimentate elettricamente (es, PC, stampanti, ecc.)
<i>Principali sostanze e prodotti utilizzati</i>	Prodotti per pulizia e sanificazione

RISCHIO INTERFERENTE PROPRIO DELLA COMMITTENZA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE PER LA RIDUZIONE DELL'INTERFERENZA (SOLO SE DIFFERENTI DA QUELLE GENERALI)	VALUTAZIONE LIVELLO DI RISCHIO
<i>Caduta, scivolamento, inciampo</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Non lasciare oggetti o materiali incustoditi</li><li>- Mantenere libere le vie di transito ed effettuare manutenzione regolare della pavimentazione</li></ul>	Basso
<i>Elettrico</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Presenza di impianti conformi alle norme specifiche</li><li>- Manutenzione periodica impianti</li><li>- Utilizzare solo attrezzatura elettrica conforme alla normativa vigente, marcata CE, in buono stato e nel rispetto delle procedure di lavoro in sicurezza;</li><li>- non toccare parti elettriche in tensione (cavi, attrezzature, ecc) con le mani bagnate.</li></ul>	Basso
<i>Sostanze pericolose – Agenti chimici</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Utilizzare i prodotti chimici secondo le procedure previste</li><li>- Utilizzo dpi</li></ul>	Basso
<i>Incendio</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Condivisione procedure</li><li>- Rispetto delle norme e delle regole di prevenzione incendi</li><li>- Presenza di addetti formati</li><li>- Fruibilità Presidi antincendio</li><li>- Divieto uso fiamme libere</li></ul>	Medio
<i>Difficoltà di esodo in caso di emergenza</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mantenere liberi i percorsi di esodo durante tutte le fasi di lavoro</li><li>- Coordinamento preventivo e comunicazione</li><li>- Condivisione procedure d'emergenza</li></ul>	Medio
<i>Rischio Biologico (virus, batteri)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Arieggiamento locali</li><li>- Pulizia locali</li><li>- Manutenzione periodica impianti di climatizzazione</li></ul>	Basso

Eventuali modifiche alle condizioni di lavoro sopra esposte e l'introduzione di eventuali nuovi rischi non presi in considerazione nel presente documento, dovranno essere preventivamente valutate da entrambe le parti.

#### **5.4. Valutazione dei rischi interferenti introdotti dall'Appaltatore**

La valutazione dei rischi propri introdotti dagli appaltatori è effettuata per tutte le attività svolte e viene di seguito riassunta per tutti i rischi non irrilevanti. Relativamente alle misure di prevenzione e protezione nella tabella di seguito vengono indicate solo quelle specifiche necessarie per ridurre le interferenze generate dall'appalto, per le rimanenti sono da intendersi tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per lo svolgimento dell'attività propria dell'Appaltatore, da lui stesso definite in base al proprio DVR.





RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
<b>Fase di lavoro</b>	Refezione scolastica
<b>Descrizione attività</b>	Servizio di refezione scolastica
<b>Luogo di svolgimento</b>	Cucina, Mensa scolastica
<b>Principali attrezzature previste</b>	Attrezzatura manuale da cucina (coltelli ecc), attrezzature elettriche (forno, microonde ecc..)
<b>Principali sostanze e prodotti utilizzati</b>	Detergenti, sanificanti

RISCHIO INTERFERENTE INTRODOTTO DALL'APPALTATORE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE PER LA RIDUZIONE DELL'INTERFERENZA (SOLO SE DIFFERENTI DA QUELLE GENERALI)	VALUTAZIONE LIVELLO DI RISCHIO
<b>Caduta, scivolamento, inciampo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Segnalare con apposita cartellonistica le zone soggette a rischi specifici in funzione dell'attività in corso (scivolamento/pulizie, ecc.);</li><li>- Coordinamento preventivo</li></ul>	<b>Basso</b>
<b>Urti, contusioni, tagli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Disporre le attrezzature in modo da garantire la presenza e la fruibilità di percorsi di passaggio e di esodo</li></ul>	<b>Medio</b>
<b>Sostanze pericolose – Agenti chimici (getti, schizzi, sversamenti, ecc)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Utilizzare i prodotti chimici secondo le procedure previste</li><li>- Utilizzo dpi per attività di pulizia locali e attrezzature</li></ul>	<b>Basso</b>
<b>Incendio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Condivisione procedure</li><li>- Rispetto delle norme e delle regole di prevenzione incendi</li><li>- Presenza di addetti formati</li><li>- Fruibilità Presidi antincendio</li><li>- Divieto uso fiamme libere</li></ul>	<b>Medio</b>
<b>Difficoltà di esodo in caso di emergenza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mantenere liberi i percorsi di esodo durante tutte le fasi di lavoro (preparazione pasti, somministrazione, ecc.)</li><li>- Coordinamento preventivo e comunicazione</li></ul>	<b>Basso</b>
<b>Rischio Biologico (virus, batteri)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Corretta igiene</li><li>- Utilizzo dpi (guanti protettivi) in relazione all'attività da svolgere (preparazione/somministrazione pasti, pulizia locali)</li><li>- Corretta applicazione linee guida stabilite dal protocollo HACCP</li></ul>	<b>Medio</b>
<b>Elettrico</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Presenza di impianti conformi alle norme specifiche</li><li>- Manutenzione periodica impianti</li><li>- Utilizzare solo attrezzatura elettrica conforme alla normativa vigente, marcata CE, in buono stato e nel rispetto delle procedure di lavoro in sicurezza;</li><li>- non toccare parti elettriche in tensione (cavi, attrezzature, ecc) con le mani bagnate.</li></ul>	<b>Basso</b>

Eventuali modifiche alle condizioni di lavoro sopra esposte e l'introduzione di eventuali nuovi rischi non presi in considerazione nel presente documento, dovranno essere preventivamente valutate da entrambe le parti.



## **6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE (FASE 3)**

---

### **6.1. Cooperazione e coordinamento**

---

#### **Azienda Committente ed Appaltatore**

Il Datore di lavoro dell'Azienda Committente e dell'Impresa appaltatrice collaboreranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Essi coordinano, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del lavoro.

#### **Azienda Committente**

Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante l'elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

### **6.2. Informazione ai lavoratori sulle interferenze**

---

#### **Azienda Committente ed Appaltatore**

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, fumi, ecc, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell'azienda appaltatrice esterna, il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali.

Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell'azienda appaltatrice esterna.

#### **Azienda Committente**

L'attività di informazione e formazione verrà effettuata mediante incontri con i lavoratori nell'ambito dei quali si provvederà a fornire al personale interessato le opportune istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.

#### **Appaltatore**

I dipendenti dell'Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei ed interferenti. Anche ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice verranno fornite opportune istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.



### **6.3. MISURE DI ORDINE GENERALE**

---

Oltre alle misure di prevenzione coordinamento e cooperazione, sopra richiamate, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell'appaltatore, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure minime di prevenzione e protezione previste dai rispettivi DVR dell'azienda committente ed appaltatrici.

In generale è vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà del committente se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il materiale presente nei plessi (macchine, attrezzature) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Prima dell'inizio dei lavori attraverso la modulistica stabilita, l'appaltatore comunica i nominativi del personale impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto d'appalto stesso, dichiarando di avere impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente documento.

#### **Azienda Committente ed Appaltatore**

Gli appaltatori e la committenza devono provvedere alla immediata comunicazione di rischi eventualmente non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.

Eventuali lavori particolari che possano avere interazioni con il personale presente e/o con soggetti terzi, devono sempre essere concordati con la Committenza in modo preventivo. Qualora invece ci fossero imprevisti che creino il sopraggiungere di tali condizioni di rischio interferente, sarà comunque cura dell'Appaltatore fermare immediatamente i lavori e coordinare le attività in accordo con la Committenza.

### **6.4. Modalità d'accesso**

---

I lavoratori dell'Appaltatore avranno accesso dagli ingressi concordati; potranno spostarsi all'interno della struttura unicamente per raggiungere le aree di lavoro in cui sono chiamati ad operare; stazioneranno solamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività.

Al fine di garantire la sicurezza e gestire gli accessi sarà necessario che gli operatori dell'appaltatore siano dotati di un tesserino di riconoscimento che andrà tenuto esposto.

### **6.5. Apprestamenti di sicurezza ed igiene**

---

**Spogliatoi e servizi igienici:** il personale dell'Appaltatore utilizzerà gli spogliatoi del Committente. Nei luoghi dell'appalto sono a disposizione i servizi igienici, gli stessi sono dotati di sapone e sistema igienico di asciugatura delle mani. In caso di necessità i lavoratori dell'Appaltatore potranno utilizzare il servizio igienico concordato con la Committenza

**Ristori:** Vista la tipologia di attività svolta, il personale dell'appaltatore potrà usufruire dei locali presenti nella sala mensa dell'azienda committente.

**Deposito materiali ed attrezzature:** Vista la tipologia di attività svolta l'Appaltatore utilizzerà l'attrezzatura presente all'interno della cucina dei diversi plessi. Durante lo svolgimento delle attività si raccomanda di disporre il materiale e le attrezzature in modo da garantire sempre la fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, nonché la presenza di opportuni percorsi di passaggio.



## **6.6. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**

### **Azienda Committente**

- L'azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi. A seguito di tale analisi non si prevede la necessità di individuare altri DPI oltre a quelli previsti nel DVR per lo svolgimento delle proprie mansioni.

### **Appaltatore**

- Il personale dell'azienda esterna deve essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti dalla propria valutazione dei rischi per lo svolgimento della propria mansione.
- E' cura della stessa azienda esterna vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

### **Azienda Committente ed Appaltatore**

- Eventuali DPI aggiuntivi (rispetto a quelli già previsti per lo svolgimento delle attività lavorative) potranno essere individuati in fase di coordinamento;
- E' cura delle aziende vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

## **6.7. Gestione emergenze, vie di fuga ed uscite di sicurezza**

Per attività svolte durante la presenza di lavoratori del Committente, l'applicazione del Piano di Emergenza e delle relative procedure avverrà da parte degli addetti del Committente;

### **Appaltatori**

Le imprese che intervengono nei luoghi della committenza, prendono obbligatoriamente visione delle planimetrie, dei percorsi di esodo, dei presidi di prevenzione incendio, comunicando al committente qualsiasi eventuale modifica temporanea necessarie per lo svolgimento dei propri lavori. L'appaltatore dovrà provvedere a dotare i propri dipendenti di una cassetta di emergenza trasportabile che sarà messa loro a disposizione e trasportata sul luogo di lavoro.

L'appaltatore prende visione della distribuzione della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche ed impiantistiche in generale. Deve, inoltre, informarsi preventivamente sulle procedure di emergenza in essere e sull'organigramma per la gestione delle emergenze, previsti.

In caso di infortunio/emergenza l'appaltatore dovrà comunicare immediatamente all'Addetto alle emergenze più vicino o al referente aziendale l'emergenza e dovrà seguire le sue indicazioni.

### **Azienda Committente ed Appaltatore**

I mezzi di estinzione sono sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi. Le vie di fuga sono mantenute costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sempre sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi, anche se temporanei.

## **6.8. Apparecchi elettrici e collegamenti alla rete elettrica**

### **Azienda Committente**

La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.

### **Azienda Committente ed Appaltatore**

I quadri elettrici risultano adeguatamente segnalati con idonea cartellonistica. In ogni caso, visto che non è possibile



escludere che per eventi imprevisti la segnaletica possa essere assente, è cura dell'Appaltatore garantire che tutto il proprio personale sia in grado di riconoscere gli elementi di pericolo di natura elettrica (quadri, cavi, prese, ecc...) al fine di adottare le necessarie cautele e misure preventive in relazione all'attività da svolgere.

**Appaltatore**

L'appaltatore utilizza componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizza l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte.

E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione.

**6.9. Impianti Antincendio**

---

Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non è possibile apportare modifiche se queste non sono preventivamente autorizzate dalla Committenza.

**Azienda Committente**

La protezione contro gli incendi è assicurata da:

- Presidi di estinzione presenti ed efficienti.
- Istruzioni impartite per iscritto al personale.
- Procedure da seguire in caso d'incendio

**Appaltatore**

Ai lavoratori è vietato:

- Fumare
- Utilizzare fiamme libere.

**6.10. Superfici scivolose o bagnate**

---

**Committente ed Appaltatore**

Devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio scivolamento.

**Appaltatore**

Deve segnalare eventuali zone e pavimentazioni bagnate, non stabili ed antiscivolevoli, non esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, eventualmente presenti nelle proprie aree di lavoro. Deve inoltre adoperarsi per ridurre al minimo i rischi e segnalare tempestivamente eventuali criticità alla committenza.

**6.11. Segnaletica di sicurezza**

---

**Committente**

È predisposta idonea segnaletica di sicurezza allo scopo di informare il personale sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI.

**Appaltatore**

In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l'appaltatore deve dare immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per l'adozione di idonee misure di sicurezza e apposizione di idonea segnaletica.



## **6.12. Uso di agenti chimici**

---

### **Azienda Committente ed Appaltatore**

L'impiego di agenti chimici da parte dell'azienda appaltatrice deve avvenire secondo le specifiche modalità operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Committente, e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, devono essere programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. L'appaltatore non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, devono essere smaltiti secondo le norme vigenti a carico dell'appaltatore. In alcun modo devono essere abbandonati negli edifici o nelle aree esterne rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata.

## **6.13. Rischio biologico**

---

Nell'attività propria possono essere potenzialmente presenti virus, funghi, batteri o allergeni in particolare nella cucina, nelle zone di ristoro, negli impianti di climatizzazione, idraulici e servizi igienici.

### **Committente**

In tutti i locali sono adottate corrette azioni di buona prassi igienica, al fine di mantenere igienizzati gli ambienti di lavoro e gli impianti.

### **Appaltatore**

Nell'attività svolta non sono utilizzati prodotti che comportano la presenza di rischio biologico.

## **6.14. Rifiuti**

---

Lo smaltimento dei rifiuti avviene servendosi del servizio di raccolta urbana. I rifiuti vengono raccolti in contenitori, i quali vengono adeguatamente chiusi.

### **Committente**

Il committente manterrà correttamente stoccati i rifiuti secondo le procedure definite e secondo la normativa vigente.

### **Appaltatore**

L'appaltatore avrà l'obbligo di stoccare correttamente i rifiuti prodotti dalle proprie attività e provvederà alla loro gestione secondo normativa.

## **6.15. Scale portatili**

---

Per le operazioni in cucina possono essere utilizzate piccole scale portatili, conformi alla normativa UNI EN 131. Le operazioni non prevedono lo stazionamento del lavoratore ad altezze maggiori di 2 metri dal piano di calpestio.

### **Appaltatore**

Le scale portatili devono essere utilizzate da personale adeguatamente formato sulle corrette procedure di lavoro. Le scale devono essere posizionate su superficie stabile al fine di impedirne il ribaltamento.



## 7. COSTI DELLA SICUREZZA

Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati.

Da tali costi sono esclusi i costi della sicurezza propri dell'attività della società esterna che sono valutati dalla stessa.

Rif.	Misure finalizzate alla riduzione ei rischi interferenti	Quantità/ore/gg complessive	Costo unitario (riferito al periodo di uso)	Costo
01	Riunione e sopralluogo di coordinamento preliminare all'inizio delle attività e periodico (in caso di necessità) con gli addetti/preposti della società esterna e RLS	1h	30,00 €	30,00 €
02	Segnaletica identificativa pericolo scivolamento per pavimentazione bagnata	2	10,00€	20,00€
03	Cartello divieto di accesso ai non addetti	2	5,00€	10,00€
04	Cassetta primo soccorso	1	20,00€	20,00€
05	Organizzazione e programmazione lavori	2h	25,00€	50,00€
<b>TOTALE</b>				<b>130,00€</b>



## **8. CONCLUSIONI**

---

Il presente documento è stato realizzato, previa analisi degli ambienti di lavoro, delle attrezzature utilizzate, dei materiali stoccati, dei prodotti chimici e di quanto inerente le attività del Committente e dell'Appaltatore.

L'obiettivo è di definire ed adottare una metodologia sistematica di individuazione e valutazione dei rischi interferenti negli appalti, condizione necessaria questa per adottare misure di coordinamento e cooperazione finalizzate ad eliminare le interferenze nei lavori promiscui.

I dati e le informazioni inserite si basano su sopralluoghi negli ambienti di lavoro e sulle informazioni trasmesse dai datori di lavoro della ditta Committente e degli Appaltatori, che se ne assumono la completa responsabilità e si impegnano a comunicare per iscritto ogni variazione della situazione in essere.

L'Appaltatore si impegna, a norma del DLgs 81/08 e s.m.i. al coinvolgimento del RLS.

Resta a carico delle parti a provvedere ad un incontro di coordinamento e a eventuali modifiche ed integrazioni al presente documento.

Data la variabilità delle attività, è fondamentale che prima di procedere con le attività venga svolto un approfondito sopralluogo delle aree interessate dalle lavorazioni e venga redatto un Verbale di Coordinamento ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Parma, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Firma per la committenza

Firma per l'appaltatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_